

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49

del 26/06/2008

**OGGETTO: DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 54 E SS. DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008). INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (legge finanziaria 2008):

- al comma 56 dispone che nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato d.lgs. n. 267/2000, la Giunta fissi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento sia degli incarichi di collaborazione che di quelli di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, fissando contestualmente il limite massimo della spesa annua per detti incarichi e consulenze;
- al comma 76, modifica il comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n° 165/2001, e ss.mm.ii., specificando che gli esperti ai quali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, devono vantare una particolare e comprovata specializzazione universitaria.

**PREMESSO, INOLTRE, CHE** l'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.:

- al comma 6-bis impegna le pubbliche amministrazioni a disciplinare le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- al comma 6-ter dispone che le amministrazioni locali adeguino i propri regolamenti ai principi di cui al suddetto comma 6 del citato art. 7;

**CONSIDERATI** gli orientamenti interpretativi assunti in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica che con circolare ministeriale UPPA n° 02 del 11.03.2008 afferma che in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 come forma di lavoro autonomo, viene operata una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. che all'art. 2230 c.c. e di seguito definisce:

- collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione e che pertanto potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente;
- collaborazione coordinata e continuativa nel caso di prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente.

**PRESO ATTO**, inoltre, della definizione di incarico di studio, indicata dall'art. 5 del D.P.R. n° 338/1994, e le definizioni di ricerca e consulenza, rese dalla Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, nell'adunanza del 15.02.2005, come di seguito richiamate:

- l'incarico di studio presuppone la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- l'incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- l'incarico di consulenza riguarda la richiesta di pareri ad esperti;

e che gli stessi incarichi, a norma dell'art. 3, comma 55, della citata legge 244/2007, possono essere affidati da parte degli enti locali a soggetti estranei all'amministrazione "solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

**CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:**

- compete alla Giunta, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e delle richiamate nuove disposizioni di legge finanziaria, definire limiti, criteri e modalità per l'affidamento sia degli incarichi di collaborazione che di quelli di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, fissando contestualmente il limite massimo della spesa annua per detti incarichi;
- tale disciplina interna deve trovare residenza nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

***RICHIAMATA*** a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/08 ad oggetto: *Linee di indirizzo per la modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*

***RICHIAMATA*** altresì la propria precedente deliberazione n. 24 del 26/02/2007 ad oggetto: *disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni l'amministrazione. Adozione*, con la quale veniva integrato il vigente *Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 781/11 del 06/11/1997 e s.m.i

***VISTA*** la nuova disciplina recata nel documento allegato alla presente deliberazione - integrativo del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - che si ritiene conforme alle disposizioni di legge e agli sviluppi interpretativi in materia e allo stesso tempo utile a favorire la migliore organizzazione dell'Ente in questa delicata e importante materia, nel precipuo interesse pubblico;

***CONSIDERATO*** che l'adozione delle nuove norme regolamentari producono il superamento della vigente disciplina di ente per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa contemplata nella succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2007;

***DATO ATTO*** che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevoli il Segretario-Direttore Generale, dott. Giovanni Catenacci, in ordine alla regolarità tecnica;

***VISTI:***

- il d.lgs. 267/2000
- il d.lgs. 165/2001
- la l. 244/2007
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

*Con voti favorevoli unanimi*, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

***DELIBERA***

***1)*** di approvare, adottandola, la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi delle disposizioni di legge in premessa richiamate, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

***2)*** di precisare che detta disciplina integra il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come in allegato dettagliatamente specificato;

***3)*** di abrogare la precedente disciplina di ente per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2007 ;

***4)*** di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, entro trenta giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007.

***SUCCESSIVAMENTE***

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

***LA GIUNTA COMUNALE***

*Con separata unanime* palese votazione,

***DELIBERA***

altresì di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

## **Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali la collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi di collaborazione sono collocati all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogate limitatamente al completamento dell'attività avviata.

### **Art. 2**

#### **Principi generali**

1. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, privilegia l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse professionali interne.
2. L'Amministrazione al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle professionalità interne all'Ente, promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi Settori per favorire l'apporto tecnico, giuridico e amministrativo del proprio personale, ancorché appartenente a diversi Settori e/o Servizi.
3. L'Amministrazione promuove, inoltre, ogni forma di integrazione e coordinamento con gli altri Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli, l'Unione stessa e l'A.S.P. "G. Gasparini" del distretto sanitario di Vignola, al fine di valorizzare le professionalità interne in essi presenti.

### **Art. 3**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi esterni**

1. Per esigenze cui non si possa oggettivamente far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può attivare, a tempo determinato e per attività non ordinarie, collaborazioni professionali esterne con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente), che operano da almeno un anno nel settore di interesse, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando preventivamente nel disciplinare d'incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

#### **Art. 4**

#### **Individuazione delle professionalità**

1. Per il conferimento di incarichi di importo superiore a 20.000,00 Euro, e fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7, l'Amministrazione procede alla selezione di esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedura comparativa:
  - a) di norma, con specifici avvisi, pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nei quali sono evidenziati:
    - l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
    - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
    - la durata;
    - il compenso previsto;
    - la professionalità e il titolo richiesto.
  - b) con valutazione comparativa di curricula da richiedere o già presentati all'Amministrazione per eventuali collaborazioni in determinati ambiti di attività ovvero conservati presso gli ordini professionali della provincia di Modena o presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

#### **Art. 5**

#### **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo, si indicano:
  - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze maturate inerenti le attività oggetto dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibile dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione dell'attività richiesta;
  - d) ribasso del compenso proposto.
2. L'Amministrazione può prevedere, per l'analisi delle professionalità, colloqui di approfondimento.
3. L'Amministrazione redige un sintetico verbale della procedura di valutazione comparativa, lo stesso è conservato agli atti dell'Ente o ne da atto nella motivazione della determina di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 6**

#### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, le attività disciplinate da leggi di settore, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio, incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi ai locali di pubblico spettacolo, incarichi relativi alle rilevazioni previste in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, etc..

2. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi per la realizzazione di attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
3. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi professionali conferiti in relazione ad attività di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative e organizzative, per lo svolgimento del ruolo di membro di commissione giudicatrice di gara o di concorso, per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, per il ricorso a funzioni notarili, per le attività inerenti alle funzioni di controllo interno e di membro del nucleo di valutazione.
1. Sono, infine, escluse dall'applicazione del presente regolamento le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e svolta in maniera del tutto autonoma.

#### **Art. 7**

##### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta**

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali a esperti esterni in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
  - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;
  - b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche e/o condizioni tali da non rendere possibile o efficace l'esperimento di procedure comparative;
  - c) per incarichi il cui importo, al netto di IVA se dovuta, sia pari o inferiore a 20.000,00 Euro;
  - d) per incarichi eventualmente conferiti a personale dipendente degli Enti di cui al precedente art. 2 comma 3.
2. Gli atti relativi dovranno essere particolarmente motivati.

#### **Art. 8**

##### **Programma degli incarichi professionali di studio, ricerca o consulenza**

1. L'affidamento degli incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione avviene nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000.
2. La spesa complessiva per incarichi esterni è, per ogni esercizio, quella desumibile dagli atti di bilancio approvati dal Consiglio, con le specificazioni riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente articolo è, comunque, stabilito nella misura dell'1% della spesa corrente dell'Ente; il Servizio finanziario effettua il monitoraggio in corso di esercizio della spesa, al fine di assicurare il rispetto dei previsti limiti di spesa, informando il Direttore generale sull'andamento.

3. Nel P.E.G. sono annualmente riportate le autorizzazioni di spesa alle singole strutture direzionali in funzione dei programmi di attività e relativi obiettivi.
4. I contratti di studio, ricerca o consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

#### **Art. 9**

#### **Pubblicità degli incarichi**

1. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento, nei quali sia previsto un compenso, sono oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente.
2. I provvedimenti pubblicati devono essere completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

#### **Art. 10**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) sono confermati e svolti fino alla loro conclusione.